

LE «NUOVE» ODV

GRATUITA' delle CARICHE

A tutti i componenti degli organi sociali non può essere attribuito **alcun compenso**, salvo il **rimborso delle spese** effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Per essere ammesse al rimborso, comunque, dette spese devono essere **debitamente documentate**.

La regola incontra una **deroga** per i **revisori dei conti iscritti nell'apposito registro**.

COSA SONO

Enti del Terzo Settore costituiti
in forma di associazione,
da un numero non inferiore a:

• 7 persone fisiche

oppure

• 3 organizzazioni di volontariato

Attenzione - L'associazione può essere riconosciuta
o non riconosciuta.

DENOMINAZIONE

Deve contenere l'indicazione
di “*organizzazione di volontariato*”
oppure l'acronimo “*ODV*”

FINALITA'

Svolgimento prevalentemente in favore di terzi
di una o più attività di “interesse generale” (v. oltre),
avvalendosi in modo prevalente
delle prestazioni dei volontari associati

NATURA GIURIDICA dell'ASSOCIATO

Possono far parte - in qualità di associati - anche altri enti del Terzo Settore (diversi dalle OdV) se:

1. tale possibilità è prevista nell'atto costitutivo;
2. il loro numero non è superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

AMMINISTRATORI

Devono essere tutti scelti tra le persone fisiche associate (oppure indicate, tra i propri associati, dalle OdV associate)

Continua AMMINISTRATORI

Non possono essere nominati amministratori
(ai sensi dell'art. 2382 c.c.):

- interdetti
- inabilitati
- falliti
- soggetti condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici oppure l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

FONTI FINANZIARIE

La legge ammette la possibilità p
di ricavare le risorse economiche necessarie

- quote associative;
- contributi (sia pubblici che privati);
- donazioni;
- lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (fundraising);
- attività “diverse” (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore).

NB - Per le attività di «interesse generale» sono ammessi soltanto rimborsi spese, purché documentate.

ASSUNZIONE di DIPENDENTI

E' ammessa soltanto nei limiti necessari

al regolare funzionamento dell'ente

oppure

per “qualificare” o “specializzare” l'attività svolta

PRESTAZIONI di LAVORO AUTONOMO

Sono ammesse soltanto nei limiti
necessari

al regolare funzionamento dell'ente

oppure

per “qualificare” o “specializzare”
l'attività svolta

LIMITI

Il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi)
impiegati nell'attività
non può mai essere superiore
al 50% del numero dei volontari

ABROGAZIONI

La riforma ha disposto l'abrogazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266

PROTEZIONE CIVILE

Alle OdV che svolgono attività di protezione civile
(ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225)
si applica in via prioritaria la **normativa di settore**